

UFFICIO LEGISLATIVO

Legge 23 dicembre 2014 n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI

Art. 1, comma 9-11 Fondazioni lirico-sinfoniche

Il **comma 9** istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

Le risorse del Fondo, come previsto dal **comma 10**, sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al CIPE entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il **comma 11** estende la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte con il c.d. Artbonus (art. 1, D.L. n. 83/2014) anche per le donazioni private a favore delle 14 "Fondazioni Lirico-Sinfoniche" e dei 28 "Teatri di tradizione", sia per la realizzazione di interventi strutturali (restauri, ristrutturazioni, ampliamenti ecc.) che per il sostegno delle attività che vi si svolgono, analogamente a quanto già previsto per gli "istituti e luoghi della cultura" pubblici (musei, biblioteche, aree archeologiche).

Art. 1, comma 47 Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica

Il comma 47 proroga le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le percentuali in vigore per il 2014. Nello specifico:

- a) il 50% per il recupero edilizio e per l'acquisto di mobili;
- b) il 65% per gli interventi di riqualificazione energetica.

La detrazione del 65% è estesa alle spese sostenute dal 1°gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, a quelle di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a 60.000 euro) e a quelle per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

Per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è aumentata dal 50 al 65 per cento.

Art. 1, commi 50-51 Siti contaminati amianto

Il **comma 50** stabilisce lo stanziamento di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto. 25 milioni di euro annui sono destinati in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.

Il **comma 51** demanda ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 15 febbraio 2015, per l'individuazione delle risorse da trasferire a ciascun ente beneficiario.

Art. 1, comma 52-53 Fondo emergenze nazionali

Il **comma 52** stabilisce che rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'anno 2015 e destinata alle finalità del Fondo emergenze nazionali una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili che l'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 28 ottobre 2014 destina al pagamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei mutui e prestiti obbligazionari attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali. I risultati degli interventi finanziati con tale Fondo e l'ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento sono pubblicate nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e resi disponibili in open data.

Il **comma 53** consente l'utilizzo, nel limite massimo di 8 milioni di euro, delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5459, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014 che hanno interessato la città di Genova e la sua provincia e alcuni comuni della provincia della Spezia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri dello scorso 30 ottobre.

Art. 1, commi 116-117 Benefici vittime dell'amianto

I due commi estendono la platea di lavoratori esposti all'amianto ai quali sono riconosciuti benefici previdenziali ed assistenziali.

Il **comma 116** estende le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Tali prestazioni sono estese in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Il **comma 117** prevede l'applicazione della maggiorazione contributiva di cui all'art. 13, comma 2, della legge 257/1992, ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, anche agli ex lavoratori occupati in specifiche imprese (attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale) a condizione che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta.

Art. 1, comma 131 Fondo per la famiglia

Il comma 131 prevede l'incremento da 108 a 112 milioni di euro dello stanziamento per il 2015 del Fondo per gli interventi in favore della famiglia. Le risorse del Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono così finalizzate:

- 100 milioni di euro dedicati al rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia di cui all'art. 1, co. 1259, della legge finanziaria 2007 L. 296/2006);
- 12 milioni (precedentemente erano 5 milioni) dedicati ai programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (Fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana nel territorio della Repubblica Italiana di cui all'articolo 58, comma 1, del D.L. 83/2012).

Art. 1, comma 152 Edilizia scolastica Sardegna

Il comma 152 autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2015 per gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.

Art. 1, comma 154 Cinque per mille

L'istituto del 5 per mille IRPEF da distribuire in base alla scelta del contribuente è confermato per il 2015 e la spesa annua sarà pari a 500 milioni; con DPCM da adottare entro 60 giorni, verranno stabilite le modalità di rendicontazione al fine di garantire maggior trasparenza e la pubblicazione sui siti web delle varie amministrazione erogatrici degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo.

Art. 1, commi 170-171 Fondo per l'alta formazione artistica e musicale

Il maxiemendamento predisposto dal Governo ha prorogato anche per il 2015 i 6 milioni di euro già stanziati per il 2014 previsti per l'Alta Formazione Artistica e Musicale con il DL 104/2013.

In particolare, **il comma 170** autorizza la spesa di 5 mln di euro da destinare agli Istituti superiori di studi musicali (ex pareggiati) e di 1 mln di euro da riservare, sempre nel 2015, alle Accademie di belle arti non statali finanziate prevalentemente dagli Enti locali.

Il comma 171 prevede invece che "al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ferma restando la disponibilità derivante dall'afflusso di risorse provenienti dalle ex contabilità speciali, non più alimentate dal 1° gennaio 2013".

Il Governo e il Parlamento hanno dimostrato una particolare sensibilità e attenzione nei confronti di un sistema che necessita di risorse certe dimostrando disponibilità nel coinvolgere i Comuni in quell'inevitabile e necessario processo di riforma che dovrà interessare gli Istituti.

In più occasioni l'ANCI aveva evidenziato la necessità di un intervento economico dello Stato per supportare i Comuni nella gestione degli Istituti, al fine di scongiurarne la chiusura, una richiesta che ha trovato da parte del ministero dell'Istruzione una particolare attenzione, in attesa di una revisione organica del settore e della statizzazione degli Istituti.

Art. 1, comma 181-182 Fondo minori non accompagnati

Il comma 181 trasferisce le risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presso il Ministro del lavoro ad un nuovo ed analogo fondo che viene istituito presso il Ministero dell'interno. Con il successivo comma 182 si demanda ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme residue rimaste da pagare dell'omologo Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal D.L. n. 95/2012.

Art. 1, comma 184 Risorse per contrastare la tratta di esseri umani

Il comma 184 assegna 8 milioni di euro, per il 2015, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio della presidenza del Consiglio, all'attuazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale degli stranieri vittime dei reati di riduzione in schiavitù, della tratta e vittime di violenza o di grave sfruttamento degli esseri umani.

Art. 1, comma 202-203 Promozione Made in Italy

Il **comma 202** stanzia, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per la riassegnazione all'Agenzia ICE, ulteriori 130 milioni di euro per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017 per il Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, previsto dall'art. 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Le linee guida relative al piano sono comunicate entro il 30 giugno 2015, con apposito rapporto del MiSE, alle competenti Commissioni parlamentari.

Con apposito rapporto redatto dall'Agenzia ICE e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento, le risorse impegnate e i risultati conseguiti.

Art. 1, comma 223- 228

La legge di stabilità 2015, ai commi da 223 a 228, interviene a sostegno del Trasporto pubblico locale. E' previsto che le specifiche risorse stanziate dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 83 L. n. 147/2013) siano utilizzate esclusivamente al rinnovo del materiale rotabile su gomma (**comma**

223), quindi all'acquisto di nuovi autobus, adibiti al trasporto passeggeri per eliminare definitivamente gli autobus più inquinanti, gli euro 0 ed euro 1.

Le risorse saranno ripartite su base regionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni (**comma 224**) secondo criteri inerenti il migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati, le condizioni di vetustà e la classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari, l'entità del cofinanziamento regionale e locale nonché del posto/km prodotti.

Tale decreto disciplina anche le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le stesse finalità di rinnovo dei parchi veicolari (**comma 226**).

La norma sopprime quindi (**comma 225**) il previgente riparto delle risorse stanziate dalla legge di stabilità 2014 secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 1032 della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006).

E' altresì previsto (**comma 227**) che al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, le regioni e le province autonome possano chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, a seguito della quota di riparto delle risorse disponibili.

La nuova norma dispone (**comma 228**) che, al fine di migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane di cui alle legge 56/2014, la destinazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. fondo revoche) sia vincolata esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane. A tale fondo viene assegnato un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonchè ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 1, comma 235 Piano edilizia sociale

Il comma 235 prevede uno stanziamento pluriennale per l'attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e per la realizzazione di altri interventi in materia di edilizia sociale, previsti dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 47 del 2014.

In particolare, è autorizzata una spesa, complessivamente di 130 milioni di euro per il periodo 2015-2018, per:

- 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017;
- 40 milioni di euro per l'anno 2018.

A tali risorse si aggiungono ulteriori 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche delle risorse per interventi non avviati nei termini previsti, disposte dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 145 del 2013 (cd. "Destinazione Italia"), e già iscritte in bilancio, per importi pari a:

- 34,831 milioni per l'anno 2014;
- 6,277 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017;
- 30,277 milioni per l'anno 2018;
- 39,277 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
- 33,019 milioni per l'anno 2021;
- 24,973 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2022-2024.

Art. 1, comma 236 Porti

Il **comma 236** interviene sulla procedura di assegnazione delle risorse per il miglioramento della competitività dei porti italiani stanziate dal DL 145/2013, articolo 13, comma 6 cd "Destinazione Italia".

In particolare si precisa che le risorse in questione, cioè quota parte del fondo alimentato, entro un limite massimo annuale, con l'1 per cento dell'IVA riscossa nei porti sulle merci importate ai sensi dell'articolo 18-bis della legge n. 84/1994, introdotto dal DL 83/2012, possano essere assegnate dal CIPE senza attendere la procedura prevista in generale dall'articolo 18-bis per le risorse di tale fondo (vale a dire l'individuazione con decreto del Ministro dell'economia entro il 30 aprile di ciascun anno dell'ammontare dell'IVA riscossa nei porti sulle merci importate).

Conseguentemente le risorse in questione sono quantificate in 20 milioni di euro dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale delle risorse attribuibili al fondo alimentato con l'1 per cento di IVA riscossa nei porti è ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui.

Si prevede infine la destinazione alle medesime finalità dell'importo di 39 milioni di euro derivanti dalle revoche di opere per determinati interventi infrastrutturali (schema idrico Basento-Bradano e potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona) revocate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del DL "Destinazione Italia".

Art. 1, comma 238 Risorse sblocca-cantieri

Il comma 238 destina 50 milioni di euro – nell'ambito della quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo cd. "sblocca cantieri" (di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 3 del D.L. 133/2014- cd "Sblocca Italia) destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza - all'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione, nonché di miglioramento infrastrutturale (attraverso un'integrazione del comma 3 del citato articolo 3 del D.L. . 133/2014). Si prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuati d'intesa con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (istituita con il D.P.C.M. 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale), gli interventi e le procedure di attuazione.

Art. 1 commi 244- 245 Rendita catastale degli immobili ad uso produttivo

Per la determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, appartenenti alle categorie catastali D ed E, si applica la metodologia di calcolo contenuta nella circolare dell'Agenzia del territorio n.6 del 30 novembre 2012, che include nel calcolo della rendita anche le installazioni connesse od incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi, come gli altiforni, le pese, carri ponte, ascensori.

Di conseguenza, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni contenute nella circolare n. 6 del 2012.

Art. 1, comma 254 - 256 Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali

Il comma 254 dispone la proroga, a tutto l'anno 2015, del blocco della contrattazione previsto dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge n. 78/2010.

Questo il testo risultante della disposizione, il cui secondo periodo era stato introdotto dall'art. 1, comma 453, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013): "17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203".

Il comma 255 estende al 2018 il congelamento dell'indennità di vacanza contrattuale, all'importo in godimento alla fine del 2013, intervenendo sul disposto dell'art. 1, comma 452, della legge n. 147/2013, che risulta conseguentemente così riformulato: "452. Per gli anni 2015-2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi

dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni".

Il comma 256 proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni recate dall'art. 9, comma 21, del decreto legge n. 78/2010, con esclusivo riferimento ai primi due periodi, relativi al personale non contrattualizzato.

Art. 1, comma 271 Piano per la città

Il comma 271 interviene sulle disposizioni del c.d. Piano per la città, previsto dall'art. 5 del D.L. 70/2011, al fine di garantire che le misure incentivanti e premiali previste dalle leggi regionali emanate in attuazione di tale piano prevalgano sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi, ma sempre e comunque entro i limiti stabiliti dal secondo periodo del comma 11 dell'art. 5 del D.L. 70.

Art. 1, comma 356 Sito inquinato di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio

Il comma 356 è volto a modificare il riferimento normativo al decreto relativo alla perimetrazione del sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio indicato nel comma 11 dell'art. 33 del D.L. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia), al fine di tenere conto correttamente della ridefinizione del perimetro medesimo operata con il decreto del Ministero dell'ambiente dell'8 agosto 2014.

Art. 1, comma 390 Tesoreria centrale dello Stato

I conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato diventano infruttiferi a partire dall'1/1/2015. Ciò vale anche per gli enti locali. Fino ad oggi il conto presso la Tesoreria dello Stato alimentato da entrate proprie degli enti era fruttifero.

Art. 1, commi 418 420 Contenimento della spesa per Province e città metropolitane

Il comma 418 dispone che le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Conseguentemente ciascuna provincia e città metropolitana, ad esclusione di quelle province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014 e fermo restando l'ammontare complessivo del contributo, versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa.

L'ammontare della riduzione della spesa corrente che i predetti enti devono conseguire e del corrispondente versamento, è stabilito con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà tenere conto "anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard".

Il comma 419 stabilisce che l'Agenzia delle Entrate, in caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418 entro il 30 aprile di ciascun anno, provvede al recupero delle relative somme nei confronti degli enti interessati con le seguenti modalità:

- a valere sui versamenti dell' imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (ad esclusione dei ciclomotori);
- a valere sui versamenti dell' imposta provinciale di trascrizione le cui modalità sono stabilite con decreto ministeriale.

Il comma 420 individua una serie di divieti che le province delle regioni a statuto ordinario devono osservare a decorrere da 1° gennaio 2015:

• ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni istituzionali (edilizia scolastica, strade provinciali e connessa circolazione stradale, tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza);

- effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità;
- acquisire personale attraverso l'istituto del comando e prorogare i comandi in corso oltre la naturale scadenza;
- attivare rapporti di lavoro per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica e mediante incarichi a contratto;
- instaurare rapporti di lavoro flessibile o attribuire incarichi di studio e consulenza.

Art.1, commi 421-429 Personale province e città metropolitane e procedure di mobilità

I commi da 421 a 429 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 impongono una rideterminazione in riduzione del 50 e del 30 per cento delle dotazioni organiche, rispettivamente, di Province e Città metropolitane situate nelle Regioni a statuto ordinario, disciplinando un articolato procedimento finalizzato a favorire la mobilità del conseguente personale soprannumerario verso Regioni, Comuni e altre Pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione. Di seguito la lettura delle singole disposizioni.

Riduzione delle dotazioni organiche.

Il comma 421 dispone che la dotazione organica delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni ordinarie sia stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 50%. Le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri riducono le dotazioni organiche del 30%. Gli enti possono comunque deliberare una riduzione superiore entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Alle unità risultanti soprannumerarie si applica la disciplina prevista dai successivi commi (da 422 a 428).

Individuazione del personale soprannumerario.

Il comma 422 dispone che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge deve essere individuato il personale che rimane assegnato agli enti e conseguentemente quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

La predetta individuazione deve essere effettuata tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56/2014, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori regionali, di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della stessa legge.

Definizione delle procedure di mobilità.

Il comma 423 stabilisce che nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge n. 56/2014, sono determinati, con il supporto delle società *in house* delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale delle Città metropolitane e Province interessate. Nello stesso contesto sono altresì definite le procedure di mobilità del personale interessato, secondo criteri fissati con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Il personale destinatario delle procedure di mobilità, che conserva la posizione giuridica ed economica maturata, è ricollocato, prioritariamente, verso Regioni ed Enti locali, ai sensi del comma 424 e, in via subordinata, verso altre pubbliche aministrazioni ai sensi del comma 425.

La disposizione chiarisce che al personale interessato ai processi di mobilità ai sensi dei successivi commi 424 e 425 si applica quanto previsto dell'art. 1, comma 96, lett. a), della legge n. 56/2014, secondo cui: "il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente

al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge".

A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.

Ricollocazione del personale in mobilità presso Regioni ed Enti locali.

Il comma 424 dispone che le Regioni e gli Enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa:

- all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate;
- alla ricollocazione nei ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto del tetto complessivo di spesa per il personale (articolo 1, comma 557, legge n. 296/2006), fermi in ogni caso i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge n. 56/2014.

Eventuali assunzioni effettuate in violazione del comma 424 sono nulle.

Ricollocazione del personale in mobilità presso lo Stato e le altre amministrazioni.

Il comma 425 attribuisce al Dipartimento della funzione Pubblica il compito di effettuare una ricognizione dei posti disponibili alla ricollocazione del personale destinato alla mobilità presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca.

Le pubbliche amministrazioni devono comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate.

La norma prevede una ricollocazione prioritaria presso gli uffici giudiziari; in tal caso si fa ricorso al fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le PA (istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 90/2014), prescindendo dall'acquisizione al fondo medesimo del 50 per cento delle trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Il Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Fino al completamento del procedimento di mobilità previsto dal presente comma le amministrazioni non possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato: eventuali assunzioni effettuate in violazione sono nulle.

Misure finalizzate al superamento del precariato.

Il comma 426, in relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425, dispone la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 del termine previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9 del decreto legge n.101/2013.

Fruizione del personale in convenzione.

Il comma 427 stabilisce che nelle more della conclusione delle procedure di mobilità, il relativo personale rimane in servizio presso le Città metropolitane e le Province, con possibilità di avvalimento da parte delle Regioni e degli Enti locali sulla base di apposite convenzioni, che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

A conclusione del processo di ricollocazione, le Regioni e i Comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni alle Province o alle Città metropolitane, o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari.

Procedure di solidarietà e collocamento in disponibilità.

Il comma 428 dispone che nel caso in cui il personale interessato dai processi di mobilità non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si proceda a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione; in caso di mancato completo riassorbimento dei soprannumeri, a conclusione dei processi di mobilità il personale è collocato in disponibilità, ai sensi dell'articolo 33, commi 7 e 8, del D.Lgs. n.165/2001.

Servizi per l'impiego e Garanzia giovani.

Il comma 429 prevede che, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego e l'attuazione della "Garanzia per i giovani", le Città metropolitane e le Province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, possano finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali.

Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento di tali rapporti di lavoro, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali; per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Ai sensi del precedente comma 427, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le Regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa.

Art.1, comma 430 Rinegoziazione mutui delle province

Il comma 430 prevede, a seguito del processo di trasferimento delle funzioni delle province, che esse possano rinegoziare le rate dei mutui in scadenza nel 2015 con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento, con onere a carico dell'ente richiedente

Art.1, commi 431-434 Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate

I commi disciplinano la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

I comuni, come previsto dal **comma 431**, elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di eventi diretti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I progetti dovranno essere trasmetti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno 2015. Le modalità e le procedure per la trasmissione dei progetti saranno stabilite con apposito bando da adottare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il **comma 432** definisce il contenuto di tale decreto:

- a) costituzione e funzionamento di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale presso la presidenza del consiglio dei ministri. Tra i componenti del Comitato anche un rappresentante dell'ANCI;
- b) Documentazione che i comuni devono allegare al progetto;

- c) Procedura per la presentazione dei progetti;
- d) Criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato.

Il **comma 433** disciplina la procedura per la selezione dei progetti da inserire nel Piano ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i comuni. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano.

Infine, il **comma 434** istituisce il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze contenente le somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Fondo è istituito a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017. È autorizzata a tal fine la spesa di 50 milioni di euro per il 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Art. 1 commi 435-436 Riduzione Fondo di solidarietà comunale

Il comma 435 stabilisce, a decorrere dall'anno 2015, la riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per un importo pari a 1.200 milioni di euro annui. Si ricorda che le riduzioni aggiuntive già previste da norme vigenti per il 2015 ammontano a 288 mln. di euro, cui viene ad aggiungersi l'ulteriore taglio (1,2 mld. di euro) previsto nel ddl di stabilità 2015.

Nel corso del 2014 sono state disposte riduzioni strutturali (cioè con effetto anche sugli anni successivi per 547 mln. di euro (dl 66 e riduzione di 171 mln. connessa alla revisione dell'IMU 2013).

Rispetto alla prima versione della norma, la riduzione non è più vincolata alla diminuzione delle spese correnti di ciascun Comune.

Il comma 436 stabilisce che, ferma restando la riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale prevista per l'anno 2015 (1.200 milioni di euro), la decurtazione è ridotta al 50% per i comuni colpiti da eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto (2012), Abruzzo (2009) e nelle province di Lucca e Massa Carrara (2013).

Art.1, commi 437-447 Misure per i territori colpiti dal sisma 2009 in Abruzzo

I commi dal 437 al 447 recano misure rivolte ai territori colpiti dal sisma in Abruzzo dell'aprile del 2009.

Il comma 437 prevede che il CIPE, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, possa continuare a destinare parte delle risorse statali stanziate allo scopo anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata – sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione.

Il comma 438 prevede che, per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie, le pubbliche amministrazioni – nell'ambito delle proprie competenze correlate alla movimentazione e al trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati e dalla demolizione e abbattimento degli edifici a seguito di ordinanza sindacale – possano avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento dei rifiuti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.

Il comma 439 prevede che le pubbliche amministrazioni vigilino affinché i soggetti incaricati dei lavori operino selettivamente raggruppando i materiali di cui al precedente comma in categorie omogenee, caratterizzandoli ed identificandoli con il corrispondente codice CER – nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – e quindi procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.

Il comma 440 prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione (di cui all'articolo 67-ter del D.L. n. 83 del 2012) si occupino anche del monitoraggio dei materiali di cui al comma 438, nonché di quelli derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009. Ai fini della tracciabilità e il monitoraggio di tali materiali, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizione e rimozione dei materiali comporta la revoca della quota di

contributo finalizzato allo scopo, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

Il comma 441 prevede che le macerie di cui al comma 438 vengano prioritariamente conferite presso il deposito localizzato nella cava ex Teges (in località Pontignone-Paganica, Comune dell'Aquila), in attuazione agli interventi previsti dal protocollo d'intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'accordo di programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il comune dell'Aquila. Ai fini della gestione dei materiali di cui al comma 438, è prevista inoltre la proroga per l'esercizio della cava ex Teges fino all'esaurimento della sua capacità. Le economie derivanti dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. I singoli comuni del cratere o il competente Ufficio speciale sottoscrivono apposite convenzioni direttamente con il soggetto gestore dell'impianto ex Teges, per l'espletamento delle attività di selezione, trasporto, conferimento e trattamento delle macerie senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.

Il comma 442, ai fini dell'attuazione del protocollo d'intesa del 2 dicembre 2010 e dell'accordo di programma del 14 gennaio 2013 di cui al comma 441, autorizza il presidente della Regione Abruzzo – d'intesa con il Governo e i comuni interessati – a rimodulare i fondi di cui ai decreti n. 49/2011 e n. 114/2012 (concernenti la realizzazione del polo tecnologico per lo stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivati dal crollo degli edifici pubblici e privati) per il ripristino ambientale delle discariche comunali, anche in vista della realizzazione di quanto previsto nel protocollo d'intesa del 25 ottobre 2011, siglato tra soggetto attuatore per le macerie, previsto nell'OPCM 3923/2011, Regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila e i comuni interessati.

Il comma 443 stabilisce che le eventuali economie di spesa – ottenute dalla differenza tra il contributo a fondo perduto concesso (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. 39/2009) agli interventi di ricostruzione/riparazione degli immobili ed il costo effettivo dei medesimi interventi, comprensivo delle somme a disposizione, decorsi quattro anni dalla concessione del contributo e sulla base dei dati risultanti dal monitoraggio di cui al D.M. Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 – restano destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi e sono trasferite dagli istituti di credito ai comuni competenti, previa autorizzazione del MEF.

Il comma 444 stabilisce che le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziate ed i costi effettivi degli interventi gestiti attraverso finanziamenti diretti dei comuni restano nella disponibilità degli stessi comuni per il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e sulla base del riscontro col monitoraggio di cui al precedente comma.

Il comma 445 autorizza – al fine di completare le attività di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale – il Comune dell'Aquila e i comuni del cratere a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso la P.A. (di cui al d.lgs. 368/2001, al D.L. 78/2010, al d.lgs. 267/2000 e al d.lgs. 165/2001, anche con riferimento all'art. 19 in materia di incarichi di funzioni dirigenziali) e di spesa del personale (di cui alla L. 296/2006 e al D.L. 112/2008). Nello specifico: il comune dell'Aquila, nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro, e i comuni del cratere sismico, nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro, a valere sulle economie accertate dal titolare dell'Ufficio Speciale della città dell'Aquila nell'ambito delle risorse di cui all'O.P.C.M. n. 4013 del 23 marzo 2012.

Il comma 446, prevede che al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario del comune dell'Aquila, della provincia dell'Aquila e degli altri comuni del cratere assegna un contributo straordinario per l'anno 2015 – sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale – nel limite di 17 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 2,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 1,5 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.

Il comma 447 stabilisce che alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provveda mediante corrispondente riduzione "Fondo per interventi strutturali di politica economica" (istituito dall'art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004).

Art. 1 commi 448 – 449 Esenzione dalla TASI Sisma Abruzzo

colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. L'esenzione, decorrente dal 2015, opera fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi.

Si evidenzia che per i fabbricati ubicati nelle zone dell'Emilia colpite dal sisma del 2012 non è stata prevista analoga disposizione.

Alla copertura degli oneri di cui al comma 448, pari a 500.000 euro a decorrere dal 2015, si provvede a valere sulle risorse del "Fondo per interventi strutturali di politica economica" (istituito dall'art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004).

Art. 1, comma 450 Unioni e fusioni di comuni

Il comma 450 introduce disposizioni finalizzate a promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata.

In particolare

- alla lett. a) si prevede che ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato.
- La lett. b) introduce il comma 31-quinquies all'articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010, prevedendo che nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti dello stesso articolo, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.
- La lettera c) chiarisce in via interpretativa che il contributo di 5 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, ad incremento del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.

Art. 1, comma 451 Estensione dei tagli ex dl n.66/2014 al 2018

Il comma 451 estende anche al 2018 il contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica delle province, delle città metropolitane e dei comuni previsto dal decreto legge n. 66 del 2014. Tale contributo è pari a 585,7 milioni di euro per province e città metropolitane e a 563,4 milioni di euro per i comuni.

Art. 1, comma 459 Criteri di riparto Fondo di solidarietà comunale

Il comma 459 modifica l'articolo 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 2012, innalzando dal 10% al 20% la quota del Fondo di solidarietà comunale spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario, da ripartire sulla base delle dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali.

Art. 1, comma 467 Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per edilizia scolastica degli enti locali

Il comma 467 dispone l'esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2015 e 2016 delle spese sostenute dalle

province e dalle città metropolitane in tali anni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nello specifico, è modificato l'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012), relativo alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, in cui viene inserito il comma 14-quater. Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo per ciascun ente dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 1° marzo 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Una simile deroga dal patto di stabilità è già vigente per i comuni (articolo 31, comma 14-ter, della legge n. 183 del 2011), con riferimento alle spese sostenute da tali enti per interventi di edilizia scolastica negli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati (deroga introdotta dall'articolo 48, comma 1, del D.L. n. 66 del 2014).

Art. 1, commi 479-483 Nuova disciplina della regionalizzazione del Patto di stabilità interno

Il comma 479 sancisce, a partire dall'anno 2015, l'inapplicabilità dei commi 138-142 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, prefigurandosi nei commi successivi una nuova disciplina in materia di regionalizzazione del Patto di stabilità interno (escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i rispettivi enti locali). In ogni caso, sono fatti salvi per il biennio 2015-2016 gli effetti finanziari derivanti dalla precedente applicazione dei commi soppressi.

Il comma 480 adegua i precedenti meccanismi dei Patti regionali verticale e orizzontale alla sostituzione, nel campo della finanza regionale, dei precedenti obiettivi programmatici in termini di nuovi obiettivi di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione medesima. Fanno eccezione la Regione siciliana e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, per le quali il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale mantiene un suo riferimento nella variazione dell'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile rimasto in capo alle stesse Regioni.

Il comma 481 riprende nella sostanza la precedente disciplina inerente alla regionalizzazione del Patto di stabilità interno, riproponendo criteri e modalità della precedente legislazione di riferimento. Per quanto concerne la tempistica, invece, è individuata nel 15 aprile la data entro la quale gli enti locali possano comunicare gli spazi finanziari che intendono acquisire per sostenere pagamenti in conto capitale, ovvero cedere in favore di altri enti per le medesime finalità. Sulla base di tali informazioni, entro il 30 aprile le regioni provvedono a comunicare agli enti locali interessati e al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 482 prevede un secondo step della regionalizzazione del Patto di stabilità interno disciplinata al comma precedente. In particolare, è individuata nel 15 settembre la data entro cui gli enti locali possano comunicare gli spazi finanziari che intendono acquisire per sostenere pagamenti in conto capitale, ovvero cedere in favore di altri enti per le medesime finalità. Sulla base di tali informazioni, entro il 30 settembre le Regioni provvedono a comunicare agli enti locali interessati e al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 483 conferma il precedente meccanismo di recupero biennale, sia in attivo che in passivo, degli spazi finanziari ceduti o acquisiti negli anni precedenti attraverso gli strumenti della regionalizzazione del Patto di stabilità interno.

Art. 1, commi 484-488 Patto verticale incentivato

Il dispositivo previsto dal **comma 484** ripristina il Patto regionale incentivato che risultava abolito nella prima versione della Legge di Stabilità. La norma è molto simile a quanto già sperimentato nel triennio 2012-2014. In particolare:

• è attribuito un contributo pari a 1 miliardo. di euro alle Regioni (RSO, Isole e Friuli Venezia Giulia), da destinare all'estinzione anticipata del proprio debito. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio regionale;

- il contributo è ripartito tra le Regioni secondo quanto indicato nella Tabella A allegata alla Legge di stabilità stessa. Il riparto può essere rimodulato mediante accordo tra le Regioni stesse da sancire in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015;
- il contributo è condizionato alla cessione ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane del proprio territorio di un ammontare di spazi di Patto pari a 1,2 miliardi di euro (1 mld / 83,33%), utilizzabili esclusivamente per il pagamento di debiti commerciali di parte capitale maturati al 30 giugno 2014;
- la percentuale di riparto degli spazi finanziari tra gli enti locali è pari al 25% per Province e Città metropolitane (300 milioni in valore assoluto) e al 75% per i Comuni (per 900 milioni).

Nel comma 485 resta confermato il termine del 30 aprile entro il quale le Regioni, a seguito dell'applicazione del Patto verticale incentivato, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 486 conferma il meccanismo di funzionamento del patto verticale incentivato, prevedendo che la regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare l'obiettivo programmatico del Patto deve, conseguentemente, migliorare il proprio obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa di un ammontare di pari importo. Le Regioni a statuto speciale, eventualmente interessate all'implementazione di tale meccanismo, devono invece ridurre il proprio tetto di spesa eurocompatibile di un importo pari al peggioramento dei saldi obiettivo autorizzato in favore dei propri enti locali.

I commi 487 e 488 individuano le risorse per il finanziamento dell'incentivazione (1 mld. di euro reperiti tra le disponibilità statali in conto residui) e per la copertura dei maggiori oneri (circa 10 mln. di euro annui), posti a carico del bilancio dello Stato.

Art. 1, comma 489 - 500 Patto di Stabilità interno enti locali

Il **comma 489** modifica la disciplina del patto di stabilità interno per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, apportando alcune variazioni al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Tali interventi determinano, per il periodo 2015–2018, una forte riduzione, del contribuito nominale richiesto agli enti locali mediante il patto: 3.095 milioni di euro per i comuni e 255 milioni di euro in favore delle province. In particolare,

- è aggiornata la base di calcolo per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario. Per l'anno 2014 la base di calcolo è stata la media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, mentre per gli anni dal 2015 al 2018 il triennio di riferimento è il 2010-2012 (lett. a);
- sono modificati i coefficienti annuali da applicare alla media della spesa corrente per la determinazione dell'obiettivo di saldo finanziario: 19,25% per l'anno 2014, 17,20% per l'anno 2015 e 18,03% per gli anni 2016, 2017 e 2018 per le province; (lett. b);
- per i comuni le percentuali sono pari a 14,07% per l'anno 2014, 8,60% per l'anno 2015 e 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018 (lett. c -d).

Inoltre, si prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere ridefiniti, su proposta di ANCI e UPI, gli obiettivi di ciascun ente, fermo restando l'obiettivo complessivo del rispettivo comparto. Tale facoltà è prevista anche con riferimento a determinate casistiche indicate nella lett. e: maggiori funzioni delle Città metropolitane, eventi calamitosi, messa in sicurezza delle scuole, funzioni di ente capofila in gestioni associate, oneri straordinari da sentenze per espropri. Il decreto deve essere emesso entro il 31 gennaio 2015.

Il comma 490 interviene sulle modalità di calcolo del saldo finanziario, inserendo gli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità (da determinare in applicazione della nuova contabilità pubblica) tra le spese che rilevano ai fini del rispetto degli equilibri di Patto. La stessa norma stabilisce che, sulla base dell'ammontare degli accantonamenti effettuati per l'anno 2015, le percentuali per la determinazione dell'obiettivo 2015 potranno essere modificate nel corso dell'anno. A decorrere dall'anno 2016, inoltre, le percentuali da applicare per la determinazione

dell'obiettivo sono ridefinite tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

Il comma 491 precisa che la rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità fra enti capofila ed enti associati avviene solo in presenza di un accordo fra i Comuni interessati.

A tal fine, l'ANCI comunicherà al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi programmatici per ciascun comune coinvolto, come determinati sulla base dell'accordo raggiunto tra gli stessi.

Viene così incorporato nella legge il requisito del raggiungimento dell'accordo tra gli enti in gestione associata ed il rispettivo capofila, ai fini della redistribuzione degli oneri derivanti dal Patto, come richiesto da diversi pronunciamenti della Corte dei Conti in occasione della prima applicazione, nel 2014, del dispositivo in questione.

Il comma 492 abolisce definitivamente il meccanismo della cosiddetta virtuosità introdotto dall'articolo 20, comma 2, 2-bis e 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, che redistribuiva tra i singoli enti appartenenti ad un determinato comparto gli obiettivi finanziari con effetti di minore incidenza dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti.

Il comma 493 sopprime il cosiddetto "patto regionale integrato", disciplinato dall'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, che prevedeva la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilità e quelli degli enti locali del proprio territorio.

I commi da 494 a 496 introducono disposizioni volte a snellire la procedura per l'aggiornamento dei termini e dei prospetti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali.

In particolare, **il comma 494** sostituisce il termine di 30 giorni per la comunicazione delle informazioni necessarie al monitoraggio del patto di stabilità relativamente al primo semestre, con il nuovo termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo decreto in Gazzetta Ufficiale. È confermata, invece, la tempistica già in vigore per il secondo semestre.

Il comma 497 riduce, per il 2015, a 40 milioni di euro l'importo in favore degli enti locali per finanziare l'esclusione dal patto di stabilità di pagamenti relativi a debiti in conto capitale, che viene inoltre riferito ai soli enti locali.

Tale importo ammontava, nel decreto "Sblocca Italia", a 100 milioni di euro, con riferimento però al complesso degli enti territoriali (comuni, province e regioni).

Il comma 498, lett.b), disciplina l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno dei comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011. Per tali enti è prevista l'applicazione delle regole del patto a decorrere dal quinto anno successivo alla loro istituzione.

Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'ultimo triennio disponibile.

Viene inoltre esplicitata l'esclusione delle Città metropolitane e delle Province oggetto del riordino istituzionale dalla nozione di enti "di nuova istituzione".

Il comma 499 finanzia l'esclusione dal Patto degli enti di nuova istituzione compensandone gli effetti finanziari in termini di maggior fabbisogno ed indebitamento netto mediante l'utilizzo di fondi statali.

Il comma 500 modifica marginalmente il sistema di premialità previsto in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno nell'anno precedente, ai sensi del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

Nel dettaglio, è introdotta la previsione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e senza la necessità di raggiungere un'intesa, definisce criteri e modalità per la distribuzione della premialità.

Art. 1, comma 501 Election day

Il comma 501 stabilisce che, al fine di consentire l'accorpamento di tutti i tipi di elezioni in una unica data, le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali abbiano luogo entro 60 giorni a decorrere della scadenza della durata in carica dei consigli precedenti

Art. 1, comma 502 Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese dei comuni interessati dagli eventi sismici Il **comma 502** dispone per l'anno 2015 l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro.

Le spese da escludere dal patto di stabilità interno sono determinate: dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro; dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione. Entro il 30 giugno 2015, le regioni dovranno comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati gli importi delle spese da escludere dal patto.

Art. 1, comma 503-504

Pagamento rate mutui CdP in scadenza 2015 per enti locali interessati dagli eventi sismici

Nel comma 503 il pagamento delle rate scadenti nel 2015 dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, sono posticipate di due anni, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I mutui oggetto dalla disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 e che sono stati trasferiti dalla Cassa DD.PP. al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 504 dispone il posticipo di un anno del pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Art. 1 commi 505 -510 Armonizzazione contabile degli enti territoriali

Il comma 505 modifica l'articolo 3, comma 7, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011, stabilendo che, in sede di cancellazione dei residui attivi e passivi – cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015 – le Regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 devono ricomprendere anche quelli relativi alla politica regionale unitaria- cooperazione territoriale.

Il comma 506, aggiunge il comma 4-bis all'articolo 3 del D.Lgs. n. 118, che dispone che le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario da effettuare nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria-cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario eseguito ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.

Il comma 507 modifica il comma 17 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 118, precisando che, nelle more di emanazione del D.P.C.M. di definizione delle modalità e dei tempi di copertura dell'eventuale disavanzo, per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012 la copertura dell'eventuale relativo disavanzo potrà essere effettuata fino al 2042 (anziché 2017). Per gli enti locali coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato, invece, il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2014, tale termine è posto all'anno 2043.

La norma consente quindi anche per gli enti sperimentatori una più ampia diluizione nel tempo degli effetti del riaccertamento straordinario dei residui richiesto dalla riforma della contabilità (cfr. comma 538).

La disciplina sancita dall'articolo 14, comma 1 del D.lgs n.23 del 2011 modificato dalla legge 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), prevede - ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni - la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 508 estende l'applicazione della suddetta disposizione anche all'IMI (imposta municipale immobiliare) istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano, in base al proprio Statuto.

Il comma 509 introduce una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 2015, così come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare, si prevede che nel 2015 la quota dell'accantonamento da stanziare in bilancio si riduce ad almeno il 36% dell'importo quantificato nell'apposito prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità, allegato al bilancio di previsione. Tale quota è invece pari al 55% per gli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione. Nel 2016 la soglia minima di stanziamento di bilancio riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità sale al 55% dell'accantonamento per tutti gli enti locali. Nel 2017 tale soglia viene fissata al 70% e nel 2018 all'85%. A decorrere dal 2019 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

Il comma 510 modifica l'articolo 151 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), nei suoi commi 1 e 8. Il comma 1 specifica che i comuni, oltre a presentare il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno, deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (nel testo vigente non figura il termine "deliberano" e quindi il bilancio di previsione viene "presentato" entro il 31 dicembre). Il comma 8 posticipa dal 31 luglio al 30 settembre il termine per l'approvazione del bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate.

Art. 1 comma 526-530 Trasferimento al Ministero di giustizia delle spese di funzionamento uffici giudiziari

I commi dal 526 al 530 hanno ad oggetto le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari. Attualmente tali spese sono sostenute dai comuni sede di uffici giudiziari e, attraverso un meccanismo di acconti e saldi, rimborsate ai Comuni dal Ministero della Giustizia, nel limite delle risorse di bilancio iscritte sul capitolo 1551 del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

Il **comma 526** modifica la legge 24 aprile 1941, n. 392, riguardante le spese di funzionamento degli uffici giudiziari sostenute finora dai Comuni. A decorrere dal 1 settembre 2015 le spese obbligatorie (comma 1 della L. 392/1941) sono trasferite dai Comuni al Ministero della giustizia e lo Stato non corrisponde più i canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento al Ministero della Giustizia della titolarità delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra in tali rapporti, salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1 settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione.

Il **comma 527** prevede che per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata al rimborso ai comuni interessati delle spese di funzionamento relativi agli uffici giudiziari sostenute fino al 31 agosto 2015. A partire dal 1° settembre 2015 la residua dotazione di bilancio confluirà in un apposito capitolo da istituire. A decorrere dall'anno 2016 la dotazione di bilancio del capitolo 1551 è incrementata di 200 milioni di euro annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono determinati ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 4 maggio 1998, n. 187.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base a quanto previsto dal **comma 528,** è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese per il suo funzionamento.

Il **comma 529** dispone che l'importo sia determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 530** individua, tramite regolamento da adottare, ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione di tali disposizioni. In particolare, si prevede che il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 56/2014 venga prioritariamente assegnato al Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati.

Osservazioni:

Si condivide la riconduzione al Ministero della Giustizia delle spese degli uffici giudiziari, finora anticipate dai Comuni in base ad una legge prerepubblicana. Le spese continueranno ad essere sostenute dai Comuni fino al 31 agosto 2015 e il Ministero della Giustizia erogherà i contributi con riferimento ai fondi previsti nel relativo capitolo di bilancio 1551 dello stato di previsione di

detto Ministero. I fondi continuano tuttavia ad essere insufficienti rispetto a quanto anticipato dalle casse comunali, considerando che i Comuni vantano ancora un consistente credito nei confronti dello Stato, visto il forte ritardo nell'erogazione degli stessi, in particolare a partire dall'anno 2011. Rileva peraltro che la dotazione di bilancio del capitolo 1551 è incrementata di 200 milioni di euro annui, ma a decorrere dall'anno 2016. Pertanto, per far fronte alle spese obbligatorie sostenute dai Comuni negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 e non ancora erogate dal Ministero della Giustizia, si è chiesto di far riferimento al nuovo capitolo di bilancio del quale si è prevista l'istituzione a partire dal 1 settembre 2015. Si ritiene inoltre che debbano essere salvaguardati i rapporti di locazione esistenti.

Art. 1 comma 531 Contributo Roma capitale

A decorrere dal 2015 è attribuito un contributo di 110 milioni al Comune di Roma, in relazione ai maggiori costi sostenuti in quanto capitale della Repubblica.

Art. 1 comma 534 Contributo al comune di Milano

Il comma 534 autorizza un contributo straordinario di 60 milioni di euro al Comune di Milano a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall'Expo 2015.

Art. 1 comma 536 Destinazione proventi concessioni edilizie

Anche nel 2015 i Comuni potranno destinare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal TU dell'edilizia, per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti, e per una quota non superiore ad un ulteriore 25%, esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Art. 1 comma 537 Rinegoziazione mutui enti locali

Il comma 537 consente ai Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane e isolane e Unioni di Comuni di rinegoziare mutui, anche se già rinegoziati, per una durata massima di 30 anni dal perfezionamento della nuova rinegoziazione.

Art. 1 comma 538 Disavanzo di amministrazione a seguito di riaccertamento straordinario dei residui enti locali

Il comma 538, recependo una proposta ANCI, introduce alcune modifiche alla disciplina in tema di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato al 1° gennaio 2015 in conseguenza del riaccertamento straordinario dei residui, nell'ambito delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 118 del 2011. In particolare:

- è modificato il comma 15, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in luogo di un DPCM per la definizione delle modalità e dei tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014;
- è rinviata ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione di tempi e modalità per l'acquisizione delle informazioni riguardanti il maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 al fine dell'emanazione del decreto per la definizione delle modalità e dei tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo. I tempi di copertura sono definiti sulla base della dimensione effettiva del maggiore disavanzo risultante dai rendiconti delle Regioni e dai conti

consuntivi secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non dovessero trasmettere le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo sono tenuti ad effettuare il ripiano secondo la tempistica più breve prevista dal decreto concernente la disciplina definitiva delle modalità e dei tempi del ripiano;

• è modificato il comma 16 estendendo a 30 esercizi finanziari, rispetto agli attuali 10 esercizi, il periodo temporale massimo per ripianare l'eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Art. 1 comma 539 Limite all'indebitamento degli enti locali

Il limite all'indebitamento di cui all'articolo 204 del Tuel, a partire dal 2015 passa dall'8% al 10%.

Art. 1 comma 540 Contributo in conto interessi su operazioni indebitamento enti locali

E' previsto un contributo in conto interessi ai Comuni, alle Province e alla Città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nel 2015, il cui ammortamento decorra dal 2016. Il Fondo sarà di 125 milioni nel 2016 e di 100 milioni a decorrere dal 2017 e fino al 2020. Verrà emanato entro il 28 febbraio 2015, un decreto ministeriale che stabilirà le modalità applicative.

Art. 1 comma 542 Ricorso anticipazioni tesoreria

Il comma 542 proroga al 31 dicembre 2015 l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria.

Art. 1 comma 543 Termine presentazione bilancio enti locali in sperimentazione

Il comma 543, recependo una proposta ANCI, consente agli enti locali che sperimentano l'applicazione delle nuove regole in materia di contabilità (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) di sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte relative al bilancio di previsione 2015 ed i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.

Art. 1 commi 545 -546 Bilancio riequilibrato enti locali dissestati

Il comma 545 modifica l'articolo 261 del TUEL relativo alla disciplina del bilancio stabilmente riequilibrato degli enti locali in dissesto finanziario. E' possibile presentare un nuovo bilancio stabilmente riequilibrato a seguito dell'insediamento di nuova amministrazione, entro 3 mesi dall'insediamento degli organi dell'amministrazione stessa.

Per gli enti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL, la disposizione prevista dal comma 573-bis della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), si applica anche nell'anno 2015.

In dettaglio, per l'esercizio 2015, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2014, i piani di riequilibrio finanziario per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, è data facoltà, previa deliberazione consiliare, di riproporre un nuovo piano di riequilibrio.

Servizi pubblici locali cooperative sociali e società partecipate locali

Le disposizioni dei **commi da 609 a 616** contengono importanti novità in materia di società partecipate, di significativo impatto per gli enti locali.

E' prevista (**comma 609**) l'adesione obbligatoria dei Comuni agli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali, entro il 1/3/2015 ovvero entro 2 mesi dall'istituzione degli stessi. In caso contrario è previsto il potere sostitutivo del Presidente della Regione.

Inoltre, al fine di assicurare gli interventi strutturali a livello di ATO, è prevista la pubblicazione, da parte dell'ente di governo dell'ATO, della relazione pre-affidamento di cui all'articolo 34 c. 20 del DL 179/2012 e smi (che già ne definisce i contenuti), inserendo però ulteriori obblighi, quale la redazione di un piano economico-finanziario con le relative modalità di finanziamento, asseverato da un istituto di credito o equipollente contenente la proiezione dei costi, dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti.

I vincoli procedurali sono resi molto più stringenti nel caso di affidamento *in house* e prevedono anche l'accantonamento nel bilancio degli enti locali proprietari, pro-quota, dall'atto di affidamento e poi ogni triennio, di un corrispettivo pari al capitale proprio previsto nel triennio, evidenziato nel Piano economico finanziario, nonché la redazione del bilancio consolidato.

La norma prevede poi un incentivo all'aggregazione societaria a seguito del quale può essere attivato un meccanismo, che assicuri l'equilibrio economico-finanziario attraverso la rideterminazione del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere, approvato dalla competente Autorità di regolazione ove costituita, con PEF valutato sulla base degli interventi definiti a livello di Ambito territoriale.

Di assoluto rilievo evidenziare che la nuova norma dispone che le spese per investimento effettuate con i proventi delle dismissioni (totali o parziali) – anche mediante quotazione - delle partecipazioni in società e gli stessi proventi (codici SIOPE E4121 ed E4122), sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità.

Rispetto all'affidamento alle cooperative sociali (**comma 610**), le convenzioni devono assicurare procedure trasparenti, non discriminatorie e di efficienza.

Le nuove disposizioni prevedono anche (**commi 611 e 612**), un piano di razionalizzazione delle società partecipate in via diretta e indiretta da Regioni, Province autonome, Enti locali, Camere di commercio, Università, Istituti di istruzione universitaria e Autorità portuali- volto a favorirne l'accorpamento e/o la dismissione nonché a contenere i costi delle strutture - che i Presidenti delle regioni e delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni interessate, definisce ed approva entro il 31 marzo 2015, secondo alcuni criteri specificati nella norma (fra i quali e` stato inserita anche la soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore ai dipendenti).

Dal punto di vista operativo detto Piano, corredato da una relazione tecnica, va trasmesso alle competenti sezioni regionali della Corte dei Conti e pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione interessata. E' previsto inoltre l'invio alle stesse sezioni regionali, entro il 31 marzo 2016, di una relazione sui risultati conseguiti.

Nell'attuazione di quanto previsto resta fermo l'obbligo di cui al comma 569 della 1. 147/2014 (inerente la dismissione delle società non aventi finalità istituzionale), scaduto però il 31 dicembre 2014.

Gli interventi di razionalizzazione succitati (**comma 614**) beneficiano inoltre sia delle disposizioni di cui alla legge di stabilità 2014, in materia di personale (mobilità fra società anche senza consenso dipendenti, commi 563 a 568 ter della l. 147/2014), sia degli incentivi fiscali su cessione/liquidazione delle società partecipate previsti della stessa legge (esenzioni da imposte sui redditi ed attività produttive, esclusione plusvalenze, deducibilità minusvalenze, prelazione soci oltre il 30%, comma 568-bis l. 147/2013); questi ultimi incentivi sono estesi anche alle aziende speciali e prorogati fino al 31.12.2015 (**comma 616**).

La nuova norma modifica anche il nuovo articolo 149 bis del codice ambientale relativo al servizio idrico integrato e dispone (**comma 615**) che l'affidamento diretto da parte dell'ente di governo dell'ambito, può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Art. 1, comma 617 Agenzia per l'Italia digitale Il comma 617 prevede che siano versate all'entrata del bilancio dello Stato le risorse finanziarie disponibili nel bilancio di Formez, previste dall'art. 16-bis, co. 8, del D.L. n. 185/2008 per la diffusione delle caselle di posta elettronica certificata richieste dai cittadini, ove si tratta di risorse non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da economie di progetto. Tali risorse saranno poi riassegnate all'Agenzia per l'Italia digitale con il vincolo di utilizzarle per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Contestualmente, il comma in esame abroga le seguenti disposizioni.

- i commi da 5 a 8 dell'art. 16-bis del citato D.L. n. 185/2008, che disciplina la possibilità per i cittadini che ne fanno richiesta di avere una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo ha effetto equivalente alla notificazione per mezzo della posta;
- l'art. 10, co. 3-quater del D.L. n. 70/2011, introdotto dall'art. 14 del D.L. 69/2013, che prevede l'assegnazione automatica di una casella di posta elettronica certificata ai cittadini, in sede di rilascio del documento unificato (in cui sono unificate la carta di identità elettronica (CIE) e la tessera sanitaria elettronica), ovvero all'atto di iscrizione anagrafica o dichiarazione di cambio di residenza

Art. 1 comma 642 Proroga riscossione enti locali

Nelle more di una più ampia revisione del sistema della riscossione locale, i Comuni possono continuare ad avvalersi fino al 30/6/2015 dei medesimi soggetti attualmente affidatari della riscossione delle entrate locali.

Art. 1 comma 643 – 654 Disposizioni in materia di giochi

In questi commi viene esplicitamente richiamata la tutela dell'ordine e della sicurezza, nonché delle fasce più deboli e dei minori di età.

In attesa del riordino complessivo dell'intera disciplina del gioco pubblico, sembra infatti di scorgere un "momento transeunte" che vedrebbe i concessionari del gioco pubblico gravati da un contributo aggiuntivo di 500 milioni di euro (comma 649) l'anno da versare «a fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi...» previsti nell'art. 14 della Delega fiscale.

Siccome l'enciclopedia giudiziaria scritta sul tema non fornisce ancora una risposta definitiva, il Governo ha individuato la soluzione: una sanatoria: 10mila euro (lett. a comma 643) per ogni punto vendita, per poi regolarizzarsi pagando le imposte pregresse con "abbuoni" forfettari. Il tutto fino al 2016, quando si procederà al rinnovo delle concessioni.

Ma attenzione, perché quella che appare come una sanatoria in realtà potrebbe non rivelarsi tale. Per il semplice motivo che mettersi in regola con i criteri indicati nella norma approvanda costerebbe agli "irregolari" più di quanto incassano, visto che la fiscalità italiana del settore è basata sui ricavi e non sui guadagni.

Art. 1 commi 662-664 Proroga esenzione IMU per sisma in Emilia

Il comma 662 prevede la proroga al 30 giugno 2015 dell'esenzione IMU contemplata dal DL n.74 del 2012, per i fabbricati inagibili delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, inizialmente fissata al 31 dicembre 2014.

Al fine di verificare l'effettiva platea degli aventi diritto alla suddetta esenzione, la Regione Emilia Romagna, d'intesa con Il Ministero dell'economia, provvede al monitoraggio dei soggetti interessati, entro il 30 marzo 2015.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esenzione IMU di cui al precedente comma 662, pari a 13,1 mln di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Art. 1, comma 679 Livello massimo imposizione TASI

Il comma 679 conferma per il 2015 del livello massimo di imposizione della TASI già previsto per il 2014 (2,5 per mille).

Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi all' aliquota massima della TASI ed alle aliquote massime di TASI e IMU per gli "altri immobili", per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra abitazione principale ed altri immobili a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure, "tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili". Si ritiene opportuno ricordare che la norma non vincola il Comune all'integrale utilizzo del gettito da maggiorazione "straordinaria" dell'aliquota al finanziamento delle detrazioni (o delle altre agevolazioni) da introdurre per l'abitazione principale. Per un approfondimento della questione si pubblicazione "I1 Bilancio 2014" disponibile all'indirizzo rimanda http://www.fondazioneifel.it/studi-ricerche-ifel/item/2177-il-bilancio-2014

Art. 1 commi 682-689 Discarico dell'agente della riscossione

I commi da 682 a 689 introducono nuove procedure in materia di discarico dei ruoli e di comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione, che da un lato modificano le procedure per le comunicazioni di discarico, dall'altro riducono i tempi e le possibilità di controllo da parte degli enti impositori.

È mantenuto fermo il termine di trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità (il terzo anno successivo a quello di consegna del ruolo), ma è introdotta la nuova comunicazione di inesigibilità "informativa", relative alle poste che, pur non potendosi considerare inesigibili, sono difficilmente riscuotibili in quanto interessate da procedure esecutive o concorsuali, ovvero da contenzioso pendente o dilazioni di pagamento. Per tali comunicazione è prevista un'integrazione entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura delle attività in corso.

È abrogata la disposizione che prevedeva come causa di diniego del diritto al discarico la mancata comunicazione annuale dello stato della riscossione dei ruoli consegnati in uno stesso mese.

È confermata, in generale, come causa di perdita del diritto al discarico, la mancata comunicazione delle inesigibilità entro i nuovi termini di legge, che, come di dirà, risultano differenziati per ogni singola annualità di consegna dei ruoli antecedenti al 2013.

Il termine per la formazione del "silenzio assenso" al discarico ("discarico automatico") è ridotto da tre anni a due anni, decorrenti dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della trasmissione della comunicazione, mentre la norma previgente faceva decorrere il termine triennale dalla data di consegna di ogni singola comunicazione di inesigibilità.

È inserito il nuovo temine di centoventi giorni entro il quale l'ente creditore può richiedere informazioni, ai fini dell'attività di controllo, ed è dilatato da trenta a centoventi giorni il termine entro il quale l'agente della riscossione deve fornire le informazioni, a pena della perdita del diritto al discarico.

Il comma 683 modifica l'art. 20 del Dlgs. n. 112 del 1999 che è integralmente sostituito. La nuova procedura appare molto più macchinosa e penalizzante per l'ente creditore, essendo ora previsto la notifica dell'avvio del procedimento di verifica e la chiusura dello stesso, a pena di decadenza, entro un termine ben prefissato.

L'ente creditore, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo, di norma effettua il controllo in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno.

Le condizioni per la definizione agevolata da parte dell'Agente della riscossione sono riscritte (comma 4).

In caso di diniego di discarico, l'Agente della riscossione può definire la controversia con il pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo e alla totalità delle spese, se già rimborsate dall'ente creditore.

Se non si procede alla definizione agevolata, l'Agente della riscossione può ricorrere alla Corte dei conti. Se non si procede né alla definizione agevolata né alla proposizione del ricorso, la somma dovuta dall'Agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle spese.

Il comma 5 esclude dalle procedure di definizione agevolata ii crediti relativi ad entrate erariali soggiacenti a vincoli europei.

Anche la procedura di "reiscrizione a ruolo" è modificata. In particolare (comma 6), mentre per i crediti comunali la precedente disciplina prevedeva che ciascun comune determinava autonomamente i criteri sulla base dei quali i propri uffici dovevano provvedere alla reiscrizione delle quote discaricate, ora la reiscrizione, da effettuare entro il termine di prescrizione decennale, è subordinata all'emanazione di un decreto ministeriale che stabilisca le modalità di affidamento di tali somme.

Il comma 684 detta regole di chiusura relative ai ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2014, stabilendo, innanzitutto, che anche in caso di cessazione della riscossione da parte di Equitalia, la riscossione dei ruoli già consegnati continuerà ad essere effettuata dalla stessa Equitalia.

Per i ruoli consegnati nel corso del 2014 si applica la norma a regime e le comunicazioni di inesigibilità devono essere presentate entro il 31 dicembre 2017.

Per i ruoli consegnati dal 2000 al 2013 è prevista la consegna "annuale a ritroso" a decorrere dal 2018. Ciò implica che nel 2018 saranno consegnate ai Comuni le comunicazioni relative al solo anno 2013, nel 2019, quelle relative al 2012, per arrivare nel 2031 alle comunicazione relativa ai ruolo consegnati nel 2000.

L'obiettivo è quello di anticipare la lavorazione delle cartelle più recenti, che possono ancora produrre gettito, rinviando ad un momento successivo quelle risalenti nel tempo il cui rischio di inesigibilità è più elevato. Va tuttavia osservato che l'invio di comunicazioni di inesigibilità dopo 31 anni rende sostanzialmente impossibile ogni intervento di facilitazione della riscossione residua.

Il comma 685 dispone l'accollo a carico dello Stato degli oneri di gestione che i Comuni avrebbero dovuto pagare ad Equitalia, in termini di rimborso delle spese sostenute dal concessionario, per le cartelle non riscosse relative ai ruoli 2000-2013. L'importo stimato è pari a complessivi 150 milioni di euro.

Il comma 686 conferma la legittimazione di Equitalia alla riscossione dei ruoli consegnati anche dai soggetti che hanno cessato o cessano di avvalersi di essa.

Il comma 687 stabilisce che le novità recate dalla legge di stabilità 2015 si applicano anche alle comunicazioni di inesigibilità presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Il comma 688 stabilisce che il controllo sull'operato del concessionario, al fine dell'eventuale diniego del diritto al discarico, non può essere operato per quote di valore inferiore o pari a 300 euro.

Anche in questo caso è prevista l'esclusione per le quote di tributi erariali soggette a vincolo europeo.

La norma **nel comma 689** pospone al 2015 la decorrenza dell'applicazione di nuovi criteri direttivi per l'attività di riscossione svolta da Equitalia, con l'intervento del "Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo" istituito dalla legge di Stabilità per il 2013 (commi 531-534)

Art.1, commi 692-693 IMU terreni agricoli montani e collinari

Il comma 692 posticipa il termini per il versamento dell'IMU 2014 sui terreni agricoli (ex montani) non più oggetto di esenzione, al 26 gennaio 2015.

Sul tema è opportuno ricordare che l'articolo 4, comma 5-bis del dl n.16 del 2012, da ultimo modificato dall'art. 22 del D. L. n. 66 del 2014, prevede una revisione, da effettuare con apposito decreto interministeriale, a decorrere dallo stesso anno 2014, delle disposizioni di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dalla citata disposizione, emanato di concerto con i ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali e dell'Interno il 28 novembre 2014, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2014.

La disposizione contenuta nel co. 692 in esame prevede, innanzitutto, uno slittamento del termine di versamento dell'IMU relativa al 2014 per i contribuenti proprietari dei terreni non più oggetto di

esenzione, opportunamente introdotto anche a seguito della richiesta dell'ANCI, poiché il decreto in questione è stato pubblicato a ridosso della data del 16 dicembre 2014, termine di scadenza del versamento dell'IMU.

La stessa norma dispone poi che l'imposta dovuta sui terreni non più esenti, deve essere calcolata ad aliquota base (0,76%) salvo che non siano state approvate specifiche aliquote dagli enti per i terreni agricoli.

Si ricorda inoltre che lo stesso art. 4, co. 5-bis ha riconosciuto l'esenzione dall'IMU ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina. A compensazione di tale esenzione disciplinata per legge, il legislatore ha previsto che con ulteriore apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni in questione, non situati in zone montane o di collina, ai quali è comunque riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Ad oggi il decreto non è ancora stato emanato.

Si segnala infine che il decreto interministeriale del 28 novembre è stato sospeso con decreto 22 dicembre 2014 del TAR del Lazio, a seguito del ricorso proposto da alcune ANCI regionali, e che la sospensione opera fino al 21 gennaio 2015, data in cui è stata fissata la trattazione collegiale sull'istanza di sospensione.

Con la disposizione in esame i Comuni, in deroga all'articolo 175 del TUEL, accertano convenzionalmente sul bilancio 2014, gli importi a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal Decreto ministeriale del 28 novembre 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione da Fondo di solidarietà. Per i Comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU, è previsto l'accertamento convenzionale dell'entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale, a compensazione del minor gettito IMU, per il medesimo esercizio 2014.

Art.1, comma 694 Rifinanziamento Fondo per le emergenze nazionali

Il comma 694 prevede un rifinanziamento di 56 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per l'anno 2015 a favore del Fondo per le emergenze nazionali (di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225); nell'ambito di tale stanziamento, 10 milioni di euro sono espressamente destinati agli interventi per la ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.

Art. 1, comma 702 Partecipazione comuni all'attività di contrasto all'evasione fiscale

Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota devoluta ai Comuni del maggior gettito riscosso a seguito dell'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, è pari al 55%. Con la L. n. 138/2011, la quota di compartecipazione comunale era stata invece prevista, per gli anni 2012, 2013 e 2014, nella misura del 100%.